



Verbale di Assemblea

L'assemblea del Consiglio dei Priori e delle Contrade della città di Volterra APS si è svolta in seconda convocazione in video conferenza sulla piattaforma Google Meet, il giorno 09 aprile 2022 alle ore 21,30.

All'assemblea erano presenti in video collegamento 9 associati.

Alessandro Benassai (Compagnia Balestrieri della città di Volterra), Daniele Guiducci (Balitore Contrada Cavallaro Moje Regis), Erika Taddei (Balitore Contrada S. Stefano Colombaie), Nicola Silvestri (Balitore Contrada S. Agnolo), Giada Bernardeschi (con delega del Balitore di Villamagna), Luciano Ceppatelli (Contrada Porta a Selci) Stefano Fulceri (Balitore Contrada S. Giusto), Giorgio Bonicoli (Balitore Contrada Pota all'Arco S. Alessandro), , Fabrizio Fabbri (Delegato del Sindaco).

All'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- 1) Richiesta integrazione da parte del RUNTS sulla durata in carica dell'organo di amministrazione - Magistrato
- 2) Modifica dello Statuto del Consiglio dei Priori e delle Contrade della città di Volterra A.P.S.

Primo punto all'O.D.G.: il Priore Maggiore (Presidente) ha letto il rilievo espresso dal RUNTS, e illustrato la correzione da apportare, dopo breve discussione, la correzione è stata approvata all'unanimità.

Secondo punto all'O.D.G. riguardante l'adeguamento dello statuto richiesto dal RUNTS: l'assemblea dopo la lettura dello statuto modificato ha espresso all'unanimità parere favorevole.

L'assemblea ha dato mandato e l'incarico al Priore Maggiore di espletare tutte le pratiche necessarie per la registrazione e il rinvio al RUNTS.

Null'altro avendo da discutere, l'assemblea si è conclusa alle ore 22,30.

Volterra, 09 Aprile 2022

Consiglio dei Priori e delle Contrade della città di Volterra A.P.S.

Il Priore Maggiore, Alessandro Benassai

*Sede: Via Roma, 8 - 56048 Volterra (PI)
per comunicazioni contattare il n. 349 375 4220
e-mail: comitatocontradevolterra@gmail.com*

21 APR. 2022
REGISTRATO A SIENA IL
AL N. 651 MOD 3
VERSATI € ESENTE

Alessandro Cosmi (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



Il Cor
inizi
erano:
Santo
partec
Ad og
denom
dei Pr
di Vol

L'asso
favore
modo
gestio
prom
artic
scol
bullis
promo
comm
svanta
promu
produt
interna
nonch
benefi
modifi
norma
e degli
di aiut
solidal
o di be

Il Cons
aconfe

L' asse
dilettar
il fine
statuto
ritrova

L'asso
relazio
L'asso
second
individ

L'asso
richiest
general

L'assoc

Il nume
Possom
stessa e





STATUTO

Consiglio dei Priori e delle Contrade della città di Volterra APS

Art. 1 Denominazione, sede e durata.

Il Comitato delle Contrade della Città di Volterra si costituì in Volterra il 19 luglio 1999 tra le otto contrade cittadine, rinate su iniziativa del Comune di Volterra, della Consulta dello Sport e del Gruppo Storico Sbandieratori. Le contrade componenti erano: Cavallaro – Moie Regis; Piazza – Santa Maria; Porta a Selci; Porta all'Arco – S. Alessandro; San Giusto; Sant'Agnolo; Santo Stefano – Colombaie; Villamagna. In seguito aderiva la Compagnia Balestrieri della città di Volterra ed il sindaco partecipava quale rappresentante dell'amministrazione comunale.

Ad oggi il Comitato si dà la forma ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, di associazione avente la seguente denominazione: "Consiglio dei Priori e delle Contrade della città di Volterra APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Volterra via Roma n. 8 e con durata illimitata. L'associazione ha la forma di: APS di APS.

Art. 2 Scopo, finalità e attività.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

Il Consiglio dei Priori e delle Contrade della città di Volterra APS è una libera associazione senza scopo di lucro, apartitica e acconfessionale senza distinzione di razza e di sesso.

L'associazione ha lo scopo di promuovere, favorire e coordinare le attività sociali, culturali, ricreative, sportivo agonistiche e dilettantistiche, di rievocazione storica comuni alle Contrade e alle associazioni che fanno parte del Consiglio e non. Ha inoltre il fine di coadiuvare e vigilare sulle medesime attività delle singole Contrade nell'osservanza dei rispettivi statuti e dello statuto dell'Associazione, allo scopo di ricreare quel tessuto umano che, nell'intento di soddisfare comuni bisogni, sappia ritrovare occasioni di incontro e di dialogo in spirito di amicizia e di solidarietà.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

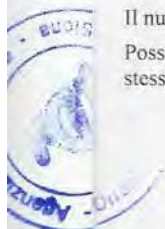
L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione al momento dell'adeguamento statutario ha la propria sede in Volterra, via Roma n. 8.

Art. 3 Ammissione e numero degli associati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le APS e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.



Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione della denominazione dell'ente o associazione, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 Diritti e obblighi degli associati.

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; esaminare i libri sociali; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5 Perdita della qualifica di associato.

La qualifica di associato si perde per estinzione della associazione recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 Organi della componente istituzionale.

La componente istituzionale dell'associazione è costituita dai seguenti organi:

- Consiglio dei Priori o Maggior Consiglio (Assemblea);
- Il Priore Maggiore (Presidente);
- Il Magistrato (Organo di amministrazione).

Art. 7 Assemblea - Consiglio dei Priori o Maggior Consiglio.

Il Maggior Consiglio ad oggi è composto da 9 membri: i Balitori delle contrade cittadine, il Sindaco della Città di Volterra o suo delegato, il Capitano della Compagnia Balestrieri della città di Volterra.

Il Maggior Consiglio dura in carica tre anni.

La componente numerica del Consiglio, potrà essere variata in aumento a seguito della ammissione, a domanda, di nuove associazioni che perseguano gli scopi previsti dall'articolo 2.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Il sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea ed ha diritto di voto; Il sindaco ha il rapporto diretto con la pubblica amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o tramite sistemi telematici rimandati ai regolamenti interni; talora ci fossero motivi di urgenza tali termini possono essere ridotti.

L'assemblea si riunisce almeno 4 volte l'anno di cui una per l'approvazione del rendiconto di cassa come previsto per legge.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un 1/4 dei componenti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi; approva il rendiconto di cassa; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati; delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati; delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; approva ogni regolamento sul funzionamento dell'associazione; delibera lo scioglimento; delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 8 Organo di amministrazione – Magistrato.

Il Magistrato è composto da: Presidente, vicepresidente e tre altri componenti. I componenti avranno rispettivamente i seguenti nomi: Priore Maggiore, Vicario e tre Priori. Verranno nominati dal magistrato attingendo esternamente dai membri eletti: il segretario (Cancelliere) ed il Camarlengo. Il Sindaco o suo delegato potranno partecipare alle riunioni del magistrato per coordinare i lavori fra amministrazione e Magistrato.

L'organo d'amministrazione sarà formato da 5 membri scelti fra i presidenti delle APS componenti l'assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Sono a supporto del magistrato: La Commissione Storica e Il Maestro di Campo.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti

di questo organo:

eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio proponendo anche la quota associativa annuale; proporre l'ammissione e l'esclusione degli associati; proporre le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La convocazione deve avvenire almeno 3 giorni prima salvo motivi di urgenza.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 Presidente - Priore Maggiore.

Il Priore Maggiore o Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per indire le nuove elezioni.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicario, Vice Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 Della Commissione storica

E' organo tecnico dell'Associazione.

E' composto da tre membri ed è nominato dal Maggior Consiglio a seguito delle seguenti designazioni:

- un membro espressione del Maggior Consiglio
- un membro espressione della Compagnia Balestrieri
- un membro espressione del Comune di Volterra

I membri di detta Commissione debbono essere persone esperte in storia e rievocazioni.

La Commissione nomina nel suo seno un Presidente. Il Presidente della commissione o un suo delegato può partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Maggior Consiglio e del Magistrato allo scopo di acquisire elementi necessari per esprimere un parere in merito alla rispondenza storica sulle iniziative intraprese delle Contrade.

Detto parere può essere espresso seduta stante o in caso contrario in un lasso di tempo non superiore a sette giorni, salvo che l'argomento sul quale deve essere espresso il parere non rivesta il carattere di particolare difficoltà.

Art. 11 Compiti della Commissione storica.

Compito della Commissione storica è quello di fornire una valida consulenza storica in merito a tutte le iniziative che rivestano un carattere storico, che saranno intraprese sia dal Magistrato sia dal Maggior Consiglio che dalle singole contrade.

In particolare deve esprimere il proprio parere su: stemmi, vesti, vessilli e bandiere, pubblicazioni di carattere storico riferite alla città, rievocazioni, cerimonie e giochi di carattere storico tra le contrade o all'interno delle stesse.

Il parere della Commissione è obbligatorio e deve essere sempre motivato per iscritto.

In caso di parere negativo, non condiviso dal Maggior Consiglio, lo stesso deve contro dedurre per iscritto avendo sempre l'obbligo di assumere una valida documentazione a sostegno delle proprie tesi.

L'ultima decisione in merito ad un possibile contenzioso spetta comunque al Maggior Consiglio che assumerà le proprie decisioni con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dello stesso. Al fine di consentire alla Commissione di espletare i propri compiti statuari, sia il Maggior Consiglio, sia le singole Contrade, in maniera preventiva dovranno fornire sufficienti notizie sulle iniziative che si intendono assumere.

Art. 12 Del Segretario - Cancelliere.

E' nominato dal Magistrato al di fuori dello stesso, dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Non ha diritto di voto, ma può esprimere il proprio parere.

E' responsabile della Cancelleria dell'Associazione ed a tale scopo:

tiene aggiornati tutti i libri e registri; Cura la custodia dei registri, dei documenti e degli atti; redige i verbali delle riunioni appurando la validità delle stesse con la verifica dell'esistenza del numero legale previsto per le diverse votazioni; tiene il protocollo della corrispondenza ed assolve tutti i compiti di ufficio; trasmette ai consiglieri, nei termini previsti, gli inviti di convocazione alle riunioni, rende conto del suo operato direttamente al Priore Maggiore e se richiesto al Maggior Consiglio.

Art. 13 Del Cassiere - Camarlengo.

E' nominato dal Magistrato al di fuori dello stesso, dura in carica tre anni e può essere rinominato consecutivamente una sola volta.

E' personalmente responsabile della contabilità dell'Associazione e a tale scopo:

cura la tenuta e la custodia dei registri contabili, dei libretti bancari e postali e dei c/c bancari sui quali ha la firma su delega del Priore Maggiore; provvede alla riscossione di tutte le entrate rilasciandone ricevuta; provvede al pagamento di tutte le spese regolarmente autorizzate acquisendo carta contabile o quietanza; collabora fattivamente alla predisposizione dei bilanci e dei conti consuntivi; rende conto del suo operato direttamente al Priore Maggiore, al Magistrato e, se richiesto, al Maggior

Consiglio.

Art. 14 Del Maestro di campo

E' nominato dal Maggior Consiglio per una o più manifestazioni.

L'incarico può essere ripetuto o conferito in maniera permanente alla stessa persona nell'arco della validità in carica del Consiglio.

Ha il compito di organizzare dal punto di vista coreografico e formale tutte le manifestazioni promosse dal Maggior Consiglio e, se richiesto, dalle singole Contrade.

I soggetti in costume, partecipanti alle manifestazioni, sono tenuti all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni del Maestro di Campo. Questi è tenuto a riferire in maniera dettagliata al Maggior Consiglio i criteri che intende adottare nelle singole manifestazioni.

Art. 15 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili.

Ai fini di cui al precedente art.15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 Risorse economiche.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 18 Rendiconto di esercizio.

L'associazione deve redigere il rendiconto di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 19 Libri.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità. richiesta scritta o verbalizzata in sede di assemblea o Magistrato.

Art. 20 Volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 21 Lavoratori.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 22 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23 Rinvio.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 24 Delle elezioni dei Consigli di Contrada

Tutte le contrade aderenti si impegnano a rispettare le seguenti regole inerenti le modalità di elezione dei propri consigli. I Consigli di Contrada dovranno essere eletti in maniera tale da garantire la massima partecipazione dei contradaioi, dando all'episodio elettivo la massima divulgazione e pubblicità possibile.

Il diritto di voto è riservato ai contradaioi che, il giorno delle elezioni, risultino iscritti nell'anagrafe della Contrada. Il voto deve essere esercitato personalmente presso il seggio elettorale.

L'elettore può votare per un numero di candidati pari ai componenti il Consiglio, traendoli, sia dalla lista presentata dalla Commissione elettorale, nominata anch'essa dall'Assemblea, sia modificando, sostituendo ed includendo i nomi di coloro che intende eleggere. Tutte le schede devono recare, accanto ai nomi proposti, uno spazio in bianco per eventuali sostituzioni.

Per la validità delle elezioni il numero dei votanti non potrà essere inferiore a 25 iscritti nell'anagrafe della Contrada. Il sistema di votazione dovrà essere unico per tutte le contrade e, salvo casi straordinari di rinnovo, la consultazione elettorale dovrà avvenire nella stessa data.

Art. 25 Delle zone franche

Esistono nella città le seguenti aree neutrali sulle quali nessuna Contrada può vantare diritti di priorità per il loro utilizzo in occasione di manifestazioni storiche o agonistiche.

Queste sono: La Piazza dei Priori, Il Sagrato della Cattedrale, Il prato antistante la Chiesa di San Giusto, patrono della Città.

La competenza per decidere sull'utilizzo di tali aree, è del Maggior Consiglio.

Volterra 9/04/2022

Il Priore Maggiore
Alessandro Benassai.

